



Mongrando

COMUNE DI MONGRANDO
Ufficio del Sindaco

Mongrando 15/02/2016

Prot. 1214

Ordinanza n. 05/2016

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghi tratti - vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti - di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche e quello di permettere un controllo indiretto delle fonti di inoculo evitando la propagazione delle fitopatie, senza dover ricorrere a trattamenti chimici;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 14 punto 8 lettera b) della Legge 11 agosto 2014 di conversione del Decreto Legge 91/2014, ha aggiunto dopo il comma 6 dell'art. 182 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. il comma "6 - bis" il quale recita che *"le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti"*, precisando che *"nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*

- la *ratio* dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, la disposizione non comprendere nel proprio campo di applicazione l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e, nello specifico:

- a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- e) l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

VISTI la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*;

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 citato:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

ORDINA

1. E' consentita la combustione sul luogo di produzione, o negli immediati dintorni laddove le condizioni di sicurezza locali lo rendano necessario, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali con eccezione dei residui ancora verdi o resinosi, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;

2. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.
3. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.
4. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione o come indicato nel precedente punto 1);
 - durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia munita di semplici strumenti di controllo della combustione (acqua e pala o badile) ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi, da boschi o da strade e da vie di comunicazione;
 - gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri cubi per ettaro al giorno di scarti agricoli, provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - l'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, nei seguenti orari:
 - nell'orario compreso tra le ore 06,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 16,00 e le ore 19,00 pomeridiane dal mese di Aprile al mese di Settembre;
 - nell'orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 15,00 e le ore 18,00 pomeridiane dal mese di Ottobre al mese di Marzo;
 - le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
5. E' vietata la combustione di qualsiasi residuo vegetale nel caso in cui si verificano particolari condizioni meteo climatico - ambientali e nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

6. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

L'inosseranza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- che la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri nonché gli altri Organi di Vigilanza, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio Web, ne venga data maggiore pubblicità attraverso pubblicazione sulla *home page* del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- il Prefetto di Biella
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comando Polizia Locale

Dalla Residenza Municipale, 15 febbraio 2016

IL SINDACO
F.to Antonio FILONI